

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1445 DELLA COMMISSIONE
del 23 giugno 2021
che modifica gli allegati II e VII del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, e l'articolo 72, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di tener conto degli sviluppi tecnologici e normativi, è necessario introdurre e aggiornare i riferimenti agli atti normativi elencati nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/858 recanti le prescrizioni alle quali i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti devono essere conformi.
- (2) Al fine di tener conto degli sviluppi tecnologici e normativi, è necessario aggiornare l'elenco di atti normativi di cui all'allegato VII del regolamento (UE) 2018/858 per i quali un costruttore può essere designato come servizio tecnico e le condizioni specifiche alle quali deve essere utilizzata la designazione per prove interne.
- (3) È pertanto opportuno modificare gli allegati II e VII del regolamento (UE) 2018/858 conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e VII del regolamento (UE) 2018/858 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽¹⁾ GUL 151 del 14.6.2018, pag. 1.

ALLEGATO

Modifiche degli allegati II e VII del regolamento (UE) 2018/858

Il regolamento (UE) 2018/858 è così modificato:

1) nell'allegato II, parte I, la tabella è così modificata:

a) la voce seguente è inserita prima della voce 1 A:

«1	Livello sonoro ammissibile	Direttiva 70/157/CEE	X	X	X	X	X	X					X»;
----	----------------------------	----------------------	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	-----

b) la voce 41 A è sostituita dalla seguente:

«41 A	Emissioni (Euro VI) dei veicoli pesanti	Regolamento (CE) n. 595/2009 Regolamento (UE) n. 582/2011	X ⁽⁹⁾	X ⁽⁹⁾	X	X ⁽⁹⁾	X ⁽⁹⁾	X					X»;
-------	---	--	------------------	------------------	---	------------------	------------------	---	--	--	--	--	-----

c) la voce seguente è inserita dopo la voce 41 A:

«41 B	Licenza rilasciata per lo strumento di simulazione delle emissioni di CO ₂ (veicoli pesanti)	Regolamento (CE) n. 595/2009 Regolamento (UE) 2017/2400					X ⁽¹⁶⁾	X»;					
-------	---	--	--	--	--	--	-------------------	-----	--	--	--	--	--

d) è aggiunta la seguente nota esplicativa 16:

«⁽¹⁶⁾ Per veicoli con massa massima tecnicamente ammissibile superiore a 7 500 kg.»;

2) nell'allegato II, parte I, appendice 1, la tabella 1 è così modificata:

a) la voce seguente è inserita prima della voce 1 A:

«1	Livello sonoro ammissibile	Direttiva 70/157/CEE											A»;
----	----------------------------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----

b) la nota esplicativa C è sostituita dalla seguente:

«C

Applicazione dell'atto normativo come segue:

- devono essere soddisfatte solo le prescrizioni tecniche dell'atto normativo;
- non è richiesto alcun certificato di omologazione;
- le prove e i controlli devono essere condotti dal servizio tecnico o dal costruttore (vedere le decisioni per la lettera B);
- deve essere redatto un verbale di prova conforme all'allegato III;
- deve essere garantita la conformità della produzione.»;

3) nell'allegato II, parte I, appendice 1, tabella 2, la voce seguente è inserita prima della voce 1 A:

«1	Livello sonoro ammissibile	Direttiva 70/157/CEE		A»;
----	----------------------------	----------------------	--	-----

4) nell'allegato II, parte I, appendice 2, punto 4, tabella successiva al titolo parte I: Veicoli appartenenti alla categoria M₁, la voce 16 A è sostituita dalla seguente:

«16 A	Regolamento UN n. 26 (Sporgenze esterne)	<p>a) La superficie esterna della carrozzeria deve essere conforme alle prescrizioni generali di cui al punto 5 del regolamento UN n. 26.</p> <p>b) Se il servizio tecnico lo ritiene necessario, va verificata la conformità alle disposizioni di cui ai punti 6.1, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 e 6.11 del regolamento UN n. 26.»;</p>
-------	--	--

5) nell'allegato II, la parte II è così modificata:

a) il primo comma successivo al titolo è sostituito dal seguente:

«Se nella tabella della parte I si fa riferimento a una particolare direttiva o a un particolare regolamento, un'omologazione rilasciata ai sensi dei seguenti regolamenti UN oppure un'omologazione internazionale globale di un tipo di veicolo di carattere universale rilasciata ai sensi del regolamento UN n. 0 (*) comprendente l'omologazione del pertinente elemento ai sensi dei seguenti regolamenti UN, cui l'Unione europea ha aderito in quanto parte contraente dell'«accordo del 1958 riveduto» della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite in forza della decisione 97/836/CE del Consiglio (**) o di successive decisioni del Consiglio di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della suddetta decisione, andrà considerata equivalente a un'omologazione UE rilasciata ai sensi della pertinente direttiva o del pertinente regolamento particolari.

(*) GUL 135 del 31.5.2018, pag. 1.

(**) GUL 346 del 17.12.1997, pag. 78.»;

b) la tabella è sostituita dalla seguente:

«	Oggetto	Regolamenti UN	Serie di modifiche
1 (°)	Livello sonoro ammissibile	51 59	02 01
1 a	Livello sonoro ammissibile (non comprendente l'AVAS e i silenziatori di ricambio)	51	03
	Sistema di allarme acustico per veicoli (AVAS)	138	01
	Silenziatori di ricambio	59	02
58	Protezione dei pedoni (non comprendente i sistemi di assistenza alla frenata e di protezione frontale)	127	00
	Sistema di assistenza alla frenata	139	00
59 (°)	Riciclabilità	133	00
62 (°)	Impianti di stoccaggio dell'idrogeno	134	00
65	Dispositivi avanzati di frenata d'emergenza	131	01
66	Sistema di avviso di deviazione dalla corsia	130	00

NB: le prescrizioni in materia di installazione contenute in una direttiva o in un regolamento particolare si applicano anche ai componenti e alle entità tecniche indipendenti omologati ai sensi dei regolamenti UN.

(^e) La numerazione degli elementi di questa tabella si riferisce alla numerazione usata nella tabella della parte I.

(^b) Si applicano le prescrizioni di cui all'allegato I della direttiva 2005/64/CE.

(^c) L'omologazione di un componente di cui al regolamento UN per gli impianti di stoccaggio dell'idrogeno, le valvole di intercettazione automatiche, le valvole di ritenuta e le valvole di non ritorno e i limitatori di pressione ad azionamento termico è obbligatoria. Inoltre, il regolamento UN non contempla la qualificazione del materiale obbligatoria di tutti i componenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.»

6) nell'allegato II, la parte III è così modificata:

a) nell'appendice 1, la voce 12 A è sostituita dalla seguente:

«12 A	Finiture interne	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UN n. 21	C	G (¹⁸) + C»;		
-------	------------------	--	---	------------------------------	--	--

b) nell'appendice 1, la voce 15 A è sostituita dalla seguente:

«15 A	Sedili, loro ancoraggi e poggiatesta	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UN n. 17	D	G (¹⁸) + D	G + D (^{4B})	G + D (^{4B})»;
-------	--------------------------------------	--	---	-------------------------	-------------------------	---------------------------

c) le prescrizioni aggiuntive per le ambulanze sono sostituite dalle seguenti:

«Prescrizioni aggiuntive per le ambulanze

Il vano delle ambulanze adibito al trasporto del paziente deve soddisfare le prescrizioni della norma EN 1789:2007 +A1:2010 +A2:2014 relative ai veicoli medici e alla loro attrezzatura – autoambulanze, ad eccezione della sezione 6.5, "Elenco delle attrezzature". La prova di conformità deve essere fornita mediante una relazione di prova del servizio tecnico e può basarsi su una valutazione effettuata da subappaltatori o affiliate del servizio tecnico a norma delle disposizioni dell'articolo 71. Se è previsto uno spazio per sedie a rotelle, valgono le prescrizioni di cui all'appendice 3, relative ai sistemi di blocco delle sedie a rotelle e di ritenuta dei loro occupanti.»

d) nell'appendice 3, la voce 12 A è sostituita dalla seguente:

«12 A	Finiture interne	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UN n. 21		G (¹⁸) + C»;
-------	------------------	--	--	---------------------------

e) nell'appendice 3, la voce 15 A è sostituita dalla seguente:

«15 A	Sedili, loro ancoraggi e poggiatesta	Regolamento (CE) n. 661/2009 Regolamento UN n. 17		G (¹⁸) + W ₃ »;
-------	--------------------------------------	--	--	---

f) le note esplicative sono così modificate:

i) la nota esplicativa 1 è sostituita dalla seguente:

«(1) Per i veicoli con una massa di riferimento non superiore a 2 610 kg. Su richiesta del costruttore, il regolamento (CE) n. 715/2007 si può applicare ai veicoli con una massa di riferimento non superiore a 2 840 kg oppure nel caso di veicoli per uso speciale con un codice SB concernente i veicoli blindati, anche con una massa di riferimento superiore a 2 840 kg. Per quanto concerne l'accesso alle informazioni su parti diverse dal veicolo di base (per esempio il vano abitabile), è sufficiente che il costruttore metta a disposizione le informazioni sulla riparazione e la manutenzione in modo rapido e facilmente accessibile.»

ii) è aggiunta la nota esplicativa 18:

«(18) La nota G può essere applicata alle finiture interne del veicolo che non sono particolarmente interessate dalla modifica; tuttavia, qualsiasi finitura interna del veicolo aggiunta o modificata deve essere conforme alle prescrizioni applicabili alla categoria di veicoli M₁.»;

7) nell'allegato VII, punto 3, dopo la voce 46 A è inserita la riga seguente:

«46 B	Determinazione della resistenza al rotolamento	Allegato X del regolamento (UE) 2017/2400».
-------	--	---